Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Sabato, 24 gennaio | Numero 19

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' ***Amministrazione*** **della** ***Gazzetta Ufficiale*** **presso il Ministero dell'Interno.**

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per lunedì 2 febbraio 1920, alle ore 15.

Ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Interpellanza del senatore Calisse al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui provvedimenti del Governo a riguardo degli scioperi nelle pubbliche amministrazioni.

Interpellanza dei senatori De Cupis, Filomusi Guelfi ed altri, al ministro dell'interno, sui frequenti scioperi che si verificano nelle pubbliche amministrazioni e per sapere quali provvedimenti intenda di adottare per assicurare la stabilità dei pubblici servizi.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1919, numero 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile (n. 7).

2. Norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace (n. 1).

3. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (n. 5).

4. Procedimento per ingiunzione (n. 8).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno (n. 9).

Il presidente
T. TITTONI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione degli articoli 1 e 8 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori nei riguardi degli alloggi, il presidente del Consiglio dei ministri, con suo decreto in data 21 corrente mese, ha nominato commissario del Governo per la città di Palermo il comm. Tommaso Chiazzese, consigliere presso la Corte di appello della medesima città.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2591 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1635, da convertirsi in legge, col quale fu istituita un'imposta straordinaria in ragione di L. 12 per ettolitro, sul vino della raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti;

Veduti gli altri Nostri decreti 9 ottobre 1919, n. 1889, e 24 novembre 1919, n. 2170, ambedue da convertirsi in legge, che apportarono alcune modificazioni od aggiunte al citato decreto 2 settembre 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dell'industria, commercio, lavoro, approvvigionamenti e consumi alimentari, dell'agricoltura e della giustizia ed affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

È aumentata da 3 a 5 ettolitri per famiglia la esenzione dalla imposta straordinaria sul vino destinato al consumo del piccolo proprietario coltivatore colono, mezzadro o affittuario del fondo da cui il vino stesso proviene.

Art. 2.

La scadenza del termine per le denuncie del vino prodotto con uve delle vendemmie del 1919 o delle annate precedenti è improrogabilmente fissata al 31 gennaio 1920, rimanendo prive di effetti le contravvenzioni elevate a carico di coloro che avessero omessa o ritardata la presentazione delle denuncie nei termini stabiliti dai precedenti Nostri decreti 2 settembre e 9 ottobre 1919 sopra menzionati.

Conseguentemente le somme pagate a titolo di multa per quelle fra le dette contravvenzioni che fossero già state risolute od esaurite in sede amministrativa o giudiziaria potranno, a richiesta degli interessati, essere imputate in conto od a saldo dell'intiero ammontare della imposta dovuta.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS — VISOCCHI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2559 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 agosto 1919, n. 1443, per il riscatto delle linee ferroviarie concesse alla Compagnia Reale delle ferrovie sarde;

Vista la legge 7 luglio 1907, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, per l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1920, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume l'esercizio delle linee ferroviarie già concesse alla Compagnia Reale delle ferrovie sarde.

Art. 2.

In Cagliari è istituita una Commissione locale del traffico per le provincie di Cagliari e Sassari. Essa è composta del capo della Delegazione che la presiede e di altri otto membri nominati in conformità del disposto dei comma *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 68 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728.

Art. 3.

Gli introiti e le spese dell'esercizio delle ferrovie della Sardegna sono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tenuti in separata evidenza.

Art. 4.

Provvisoriamente nulla viene innovato nel regime delle tariffe e condizioni dei trasporti, tanto per i servizi nell'interno della Sardegna, quanto per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo tra l'isola da una parte ed il continente e la Sicilia dall'altra, salvo per questo l'applicazione degli aumenti di tariffa di cui al R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2151.

Art. 5.

Il personale stabile, in prova ed avventizio di carriera, ora dipendente dalla Compagnia Reale delle ferrovie sarde, che al 1° agosto 1919 era addetto alla Direzione generale di essa od all'esercizio delle linee da essa esercitate ed è contemplato dai regolamenti approvati in esecuzione della legge 14 luglio 1912, n. 835, modifica a col decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, passa col 1° gennaio 1920 alla dipendenza delle ferrovie dello Stato, escluso quello i cui rapporti colla Società esercente sono regolati da patti speciali.

Sono pure esclusi dal passaggio allo Stato gli agenti resisi dimissionari, esonerati dal servizio o destituiti dalle ferrovie dello Stato o dalle Società già esercenti le reti Adriatica, Mediterranea o Sicula.

Passano altresì alla dipendenza delle ferrovie dello Stato gli agenti avventizi che per effetto delle disposizioni del R. decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2378, hanno titolo ad essere sistemati o riassunti in servizio.

La Compagnia può trattenere, col consenso degli interessati, qualcuno degli agenti addetti alla Direzione generale, i quali restano così esclusi dal passaggio allo Stato.

Art 6.

Il personale passato allo Stato, continua ad avere temporaneamente il trattamento spettantegli in base ai regolamenti e alle disposizioni approvate in applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 835, modificata col decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato determina gli organi dell'Amministrazione stessa competenti a prendere i provvedimenti previsti nei detti regolamenti e nelle disposizioni delle ferrovie Reali sarde.

Quando dalla competente autorità sarà stato stabilito il trattamento spettante al personale delle ferrovie Reali sarde per l'anno 1919 in applicazione della citata legge 14 luglio 1912, n. 835, modificata col citato decreto legge Luogotenenziale, il Consiglio d'ammi-

nistrazione delle ferrovie dello Stato assegnerà a ciascun agente la qualifica con la relativa decorrenza, e lo stipendio o la paga pure con la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti, secondo i quadri di classificazione annessi al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1363.

Gli stipendi e le paghe così assegnate avranno decorrenza agli effetti finanziari dal 1° gennaio 1920.

Dal 1° luglio 1920 saranno applicabili al personale passato allo Stato i regolamenti e le disposizioni vigenti per il personale delle ferrovie dello Stato.

La Compagnia provvederà a corrispondere al personale quanto siagli dovuto fino al 31 dicembre 1919 in applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 835, modificata col decreto legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467 e del R. decreto 22 novembre 1919, n. 2378 anche se le relative disposizioni siano, dalla competente autorità emanate posteriormente al 31 dicembre detto.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà all'iscrizione dei singoli agenti nei ruoli del personale delle ferrovie stesse in relazione all'anzianità di grado loro rispettivamente assegnata a norma del precedente articolo, e secondo le relative disposizioni regolamentari.

Il personale occorrente per l'esercizio delle linee della Sardegna sarà considerato numericamente per ogni ruolo, grado e qualifica, aggiunto al quantitativo stabilito dalle piante organiche per le ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Il personale passato allo Stato continua ad essere inscritto agli Istituti di previdenza esistenti presso la Compagnia Reale delle ferrovie sarde, salvo il disposto del comma seguente. Esso non ha diritto al trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

È lasciata facoltà agli agenti che alla data del passaggio contino non più di 30 anni di età, di optare, entro il termine di tre mesi dalla data stessa, per la iscrizione al fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, di cui al testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229. Tali agenti avranno facoltà di riscattare, a termine dell'art. 37 di detto testo unico, modificato dall'art. 21 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, il tempo passato al servizio della Compagnia

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a modificare nei modi di legge lo statuto della Cassa mutua di previdenza fra gli impiegati a stipendio e quello della Cassa di mutuo soccorso tra gli impiegati a paga giornaliera vigenti presso la Compagnia.

In pendenza dell'approvazione di tali modificazioni la Cassa mutua di previdenza tra gli impiegati a stipendio è amministrata gratuitamente dalle ferrovie dello Stato e il Comitato di amministrazione della Cassa di mutuo soccorso è presieduta dal capo della Delegazione.

I valori costituenti il fondo delle Casse predette sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e gli effetti pubblici che li costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'art. 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificato dall'art. 6 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 23 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerata la opportunità di disciplinare con speciali norme l'erogazione dei sussidi alle Società di mutuo soccorso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sussidi.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro può concedere sussidi alle Società di mutuo soccorso tanto se riconosciute giuridicamente per provvedimento del tribunale, a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818, quanto se riconosciute per decreto Reale e altresì alle Società di mutuo soccorso esistenti semplicemente di fatto a condizione però per queste ultime che esplichino la loro attività, in modo assoluto o prevalente, per tutti o alcuni degli scopi indicati negli articoli 1 e 2 della legge predetta.

I sussidi di cui al comma precedente sono concessi nei limiti consentiti dalle speciali disponibilità del bilancio del Ministero per la industria, il commercio e il lavoro e sono assegnati con l'osservanza delle norme e delle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Condizioni.

I sussidi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi quando la Società richiedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) abbia perduto, per cause non determinate da cattiva amministrazione, una parte del suo patrimonio tale da compromettere l'esistenza della Società stessa;

b) abbia chiuso in perdita il conto di gestione dell'ultimo esercizio o degli ultimi esercizi, oppure abbia raggiunto il pareggio valendosi di mezzi straordinari.

La perdita deve essere causata da circostanze eccezionali non determinate da cattiva amministrazione o da erogazioni non consentite dallo statuto sociale e deve essere altresì tale da non potersi imputare a sostanziali errori di previsioni nella determinazione dell'ordinamento tecnico della Società;

c) abbia esteso o intenda estendere l'azione sociale a nuovi scopi a condizione che siano compresi fra quelli indicati negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818;

d) si trovi all'inizio del suo funzionamento.

In quest'ultimo caso la Società deve avere ottenuto il riconoscimento giuridico per provvedimento del tribunale, a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818, o per decreto Reale.

Art. 3.

I sussidi non possono essere concessi in nessun caso alle Società che non osservino le disposizioni di legge in vigore, le disposizioni dello statuto sociale e, se trattasi di Società riconosciute per provvedimento del tribunale o per decreto Reale, le disposizioni del Ministero per l'industria, commercio e lavoro sulla compilazione e trasmissione dei bilanci sociali.

In ogni caso deve risultare che la Società contiene le spese di amministrazione entro i limiti consentiti dalla importanza della medesima Società e dagli scopi sociali.

Ad una stessa Società non possono essere concessi sussidi per più di due anni consecutivi salvo, casi speciali debitamente giustificati.

Art. 4.

L'importo di ogni sussidio annuale ad una stessa Società non può superare normalmente le lire 500.

Il Ministero, nell'ammettere le domande di sussidio, ha facoltà di graduare l'entità dei sussidi stessi con piena libertà di criteri secondo i fondi disponibili in bilancio e secondo i vari bisogni delle Società.

Art. 5.

Procedura.

Le Società che aspirano al sussidio devono trasmettere al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, Direzione generale del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private, i seguenti documenti:

1° domanda a firma del presidente o di chi ne fa le veci, con l'indicazione della causale, fra quelle indicate nel precedente art. 3, per la quale richiede il sussidio;

2° relazione, approvata dal Consiglio di amministrazione, nella quale sia illustrata la causale determinante la domanda di sussidio o, se trattasi di Società di nuova costituzione, il programma da attuare, i mezzi di azione e ogni elemento atto a dimostrare la serietà e la vitalità dell'Ente

La relazione predetta deve altresì contenere tutte le notizie e i dati relativi all'importanza dell'Ente, alla sua operosità, alle sue benemerenze, ai risultati ottenuti e a quanto altro valga a stabilire le condizioni generali dell'Ente stesso e i motivi che lo designano come meritevole di considerazione.

Art. 6.

Alla relazione di cui all'articolo precedente deve essere allegata una dichiarazione di conformità al vero o il parere dell'Istituto di previdenza sociale di cui al decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, nella cui giurisdizione ha sede la Società. Ma fino a che l'Istituto predetto non sia costituito e non abbia iniziato il suo funzionamento, alla relazione deve essere allegata la dichiarazione o il parere del locale prefetto o sottoprefetto o ufficio del lavoro costituito dalla Provincia o dal Comune.

Il Ministero si riserva ogni più opportuna indagine ai fini della concessione del sussidio, anche con ispezioni presso la Società richiedente, nel qual caso la Società deve mettere a disposizione dei funzionari, a ciò delegati, i suoi libri, registri e documenti e deve fornire i necessari chiarimenti.

Art. 7.

Quando il Ministero preveda che i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare le domande, sono preferite, nell'assegnazione dei sussidi, le Società di quelle Provincie nelle quali è più sentito il bisogno del mutuo soccorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2578 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dei beni elencati nella tabella annessa al decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, passano in proprietà all'Opera nazionale dei combattenti:

a) provincia di Milano:

Parco di Monza e dipendenze ad eccezione della parte annessa al Palazzo Reale, della Villa di Mirabellino, nonchè dell'ex-Monastero delle Grazie con 50 ettari del terreno circostante, da assegnarsi ai termini dell'art. 5, lettere *a*) e *b*) del suindicato decreto.

b) provincia di Firenze:

Case in piazza San Felice;

Locali presso il R. Osservatorio astronomico;

Villa Alessandri;

Villa, podere e casa colonica già Massini;

Beni agrari della Villa di Poggio a Caiano con relativi fabbricati;

Beni agrari delle ville di Castello e di Petraia coi relativi fabbricati;

c) provincia di Pisa:

Tenuta di Coltano;

Podere di Malaventre;

d) provincia di Napoli:

Il Maneggio del Regio Palazzo di Napoli con gli annessi locali;

Porzione di fabbricato al vico Dattero a Margellina;

Casina al Campo di Marte;

Tenuta di Astroni;

Tenuta di Licola, esclusa la masseria di Cuma;

e) provincia di Caserta:

Beni agrari annessi al Parco del Palazzo Reale di Caserta;

Casini e tenute di Carditello e Calvi e masserie di San Vito in Carinola;

f) provincia di Palermo:

Beni agrari della Favorita;

Art. 2.

Restano allo Stato i beni:

a) provincia di Torino:

Castello di Moncalieri con il giardino e le dipendenze;

Palazzina di Stupinigi con i giardini e le dipendenze;

b) provincia di Genova:

Palazzo Reale di Genova ed annessi;

c) provincia di Milano:

Palazzo Reale di Milano e Casino in via Paolo da Cannobbio;

Villa Reale presso i giardini pubblici;

Palazzo Reale di Monza e Parco; ad eccezione di quelle parti indicate alla lettera *a*) dell'art. 1.

d) provincia di Venezia:

Palazzo Reale di Venezia con giardino ed annessi oltre il fabbricato in Calle Valleressa detto le Beccarie.

e) provincia di Firenze:

Palazzo Pitti ed adiacenze;

Giardino di Boboli e fabbricati ivi compresi;

Reali scuderie alla Pace e terreni annessi;

Villa di Poggio a Caiano con giardini e parchi;

Ville di Castello e di Petraia con giardini e parchi.

f) provincia di Napoli:

Palazzo Reale di Napoli ed annessi, escluso il Maneggio di cui alla lettera *d*) dell'art. 1;

Casino dell'Unione;

Casa dell'Egiziaca;

Palazzo Reale di Capodimonte con bosco, giardini ed annessi;

Masserie di Cuma nella tenuta di Licola;

Casina del Fusaro;

g) provincia di Caserta:

Palazzo Reale di Caserta con parchi, giardini, e diritti d'acqua;

h) provincia di Palermo:

Palazzo Reale di Palermo con le dipendenze;

Casino, villa e giardini della Favorita.

Art. 3.

Sono mantenute all'esercizio del culto e passano alla dipendenza del Ministero della giustizia e degli affari di culto, con le attribuzioni indicate nel concordato concernente le Chiese palatine del Regno, intervenuto fra l'anzidetto Ministero e quello della Real Casa il 3 maggio 1886, tutte le altre chiese, cappelle e parrocchie esistenti nei reali palazzi, ville, loro attinenze specificatamente indicate nell'elenco annesso all'anzidetto concordato, ad eccezione della chiesa del SS. Sudario in Roma, delle cappelle per il servizio delle RR. tenute del Tombolo e San Rossore, nonchè della basilica di Superga, della chiesa di San Lorenzo e della cappella del SS. Sindone in Torino.

Quelle fra esse che hanno un patrimonio proprio saranno amministrate dagli economati generali dei Benefizi vacanti, nella cui circoscrizione sono rispettivamente compresi.

Alle spese di ufficiatura e manutenzione delle rimanenti chiese, cappelle e parrocchie, finora a carico della Real Casa, provvederanno o lo Stato, ovvero l'Opera nazionale dei combattenti, per quelli esistenti nei beni ad essi trasferiti, salve sempre le attribuzioni del Ministero della giustizia e per gli affari di culto quanto alla nomina dei parroci, rettori od altro personale addetto all'esercizio del culto.

Art. 4.

Lo Stato conserva la proprietà di quelle parti d'immobili indicati nell'art. 1 che, all'atto delle consegne, siano ritenuti di valore artistico o storico.

Art 5.

Lo Stato si riserva ogni diritto sul sottosuolo archeologico dei fondi trasferiti all'Opera nazionale dei combattenti.

Art. 6.

Sono pure trasferiti all'Opera nazionale dei combattenti i mobili di arredamento, le biancherie, le suppellettili degli uffici di bocca e gli arredi sacri esistenti negli edifici che passano in proprietà dell'Opera stessa, in virtù dell'art. 1 del presente decreto. Ne sono escluse le cose aventi valore artistico o storico.

Lo Stato si riserva la proprietà di quelle opere di alta importanza per la storia e per l'arte, che, anche in avvenire, fossero eventualmente rinvenute negli edifici suddetti.

Art. 7.

Il trasferimento dei beni all'Opera nazionale dei combattenti si farà mediante verbale di consegna contenenti le indicazioni dei confini e dei dati catastali.

Alla consegna interverranno i rappresentanti, debitamente autorizzati, del Ministero della Real Casa, dell'Amministrazione demaniale, del Ministero della istruzione pubblica e dell'Opera nazionale dei combattenti.

Nel verbale da stipularsi in confronto dell'Opera nazionale dovrà essere stabilita, d'accordo fra i rappresentanti, la stima delle scorte vive e morte che eventualmente eccedessero quelle indicate nei testimoniali di Stato.

A tutti gli effetti del trasferimento di proprietà (trascrizioni, voltura catastale, ecc.) tali verbali, autenticati nelle firme dai rispettivi capi di ufficio, avranno piena efficacia giuridica, al pari degli atti contemplati nell'articolo 11 del testo unico di legge 17 febbraio 1884, num. 2016, sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato.

Art. 8.

I beni passano all'Opera con tutte le servitù e gli oneri di cui fossero gravati.

L'Opera è sostituita all'Amministrazione della Real Casa in tutti i diritti ed obblighi ad essa derivanti dai contratti inerenti ai beni che le vengono trasmessi.

L'Opera assumerà inoltre l'obbligo di corrispondere all'Istituto internazionale di agricoltura un assegno annuo, il cui ammontare, durata e condizioni saranno indicati in apposita convenzione.

Art. 9.

Dal 1° novembre 1919 competono all'Opera la rendita degli immobili ad essa trasferiti e rimangono a suo carico tutti gli oneri relativi, comprese le imposte e sovrimposte.

Art. 10.

Con successivi decreti sarà provveduto all'assegnazione dei beni, di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 11.

A decorrere dal 1° novembre 1919 il personale in attività di servizio, compreso quello del Ministero della Real Casa e delle direzioni locali, addetto alla gestione dei beni retrocessi, passa in servizio dello Stato, alla dipendenza del Ministero della istruzione pubblica, salvo i funzionari che alla pubblicazione del presente decreto abbiano già fatto passaggio in altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

A tale fine i ruoli del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno dell'Amministrazione della Real Casa sono rispettivamente parificati ai ruoli amministrativi, tecnici, d'ordine e subalterno dell'Amministrazione dell'Istruzione pubblica.

Il servizio prestato presso l'Amministrazione della Real Casa è computato, a tutti gli effetti, come prestato allo Stato.

Gli impiegati della carriera d'ordine dell'Amministrazione della Real Casa, eventualmente forniti di stipendio superiore a quello che conseguiranno nell'Amministrazione della istruzione pubblica, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*, valevole per la liquidazione della pensione.

I ruoli dell'Amministrazione della istruzione pubblica, nei quali faranno passaggio gli impiegati provenienti dalla Real Casa, saranno aumentati del corrispondente numero di posti.

Il personale appartenente a ruoli non parificabili sarà collocato, conservando la propria qualifica in ruoli transitori speciali dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica da istituirsi di concerto col Ministero del tesoro.

Il personale assegnato a qualsiasi dei ruoli suindicati potrà essere trasferito nei corrispondenti ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati della carriera d'ordine aventi i requisiti richiesti per conseguire l'ammissione nella carriera di ragioneria vi potranno essere collocati, quando lo consentano i regolamenti delle singole Amministrazioni.

La condizione del personale straordinario, con attribuzioni di carattere continuativo, che passa alla dipendenza dello Stato, sarà regolata mediante decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'istruzione pubblica.

Art. 12.

Il personale giornaliero fisso, addetto ai beni trasferiti all'Opera nazionale, passa a carico dell'Opera medesima.

Art. 13.

Fino a che non sia fatto luogo alla sistemazione del personale, il pagamento degli stipendi, degli assegni e delle retribuzioni continuerà ad essere effettuato dalla Amministrazione della Real Casa, salvo rimborso da parte del tesoro, a periodi bimestrali.

Art. 14.

A periodi bimestrali sarà pure rimborsato all'Amministrazione della Real Casa l'importo della spesa necessaria per mantenere ed estendere al personale dell'Amministrazione stessa i miglioramenti economici già concessi o che in seguito saranno concessi alle analoghe categorie del personale dello Stato.

Art. 15.

Il personale della Real Casa attualmente pensionato e quello da pensionarsi a tutto il 30 giugno 1920 verrà, per l'esercizio finanziario in corso, soddisfatto delle proprie competenze dall'Amministrazione della Real Casa, la quale potrà effettuare tali pagamenti per mezzo degli organi dello Stato.

Il tesoro rimborserà alla detta Amministrazione l'importo della spesa a periodi bimestrali.

Art. 16.

Il personale dell'Amministrazione della Real Casa che, al 1° novembre 1919, godeva dell'alloggio gratuito, lo conserverà fino a

quando rimarrà nella stessa residenza o con le medesime attribuzioni.

L'Amministrazione della Real Casa potrà anche dopo la pubblicazione del presente decreto operare altri trasferimenti di personale al servizio dello Stato di mano in mano che verranno a cessare i servizi o a ad essi affidati in via transitoria.

Detto personale, ove non faccia passaggio diretto in ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, passerà alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, secondo le norme dell'articolo 11.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2577 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento degli Istituti di istruzione superiore commerciale;

Visto il R. decreto 29 settembre 1902, n. 365, col quale venne approvato lo statuto della Università Bocconi di Milano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri dell'istruzione pubblica e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi Istituti d'istruzione superiore commerciale e presso la Università Bocconi di Milano è titolo di ammissione ai concorsi per i posti iniziali delle carriere di prima categoria o amministrative o direttive presso le Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato ad eccezione dei Ministeri della giustizia e per gli affari di culto, dell'interno e della istruzione pubblica e dei ruoli tecnici e dei servizi speciali.

Art. 2.

I bandi di concorso determineranno di volta in volta, quando le esigenze del servizio lo richiedano, il numero dei posti che devono essere riservati ai candidati forniti della laurea degli Istituti di istruzione superiore commerciale o delle altre lauree che i regolamenti organici delle singole Amministrazioni considerano come titolo di ammissione.

Art. 3.

Su proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro e dei ministri interessati, con speciali decreti sarà determinato per quali uffici dei ruoli tecnici e dei servizi speciali sia titolo esclusivo di ammissione ai concorsi la laurea degli Istituti di istruzione superiore commerciale.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — BACCELLI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2517. Regio decreto 7 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro viene approvata la sostituzione dell'art. 16 dello statuto del Monte di pietà di Sarnano.

N. 2518. Regio decreto 14 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Orfanotrofio Ernesto Lombardo, con sede in Massa, viene eretto in ente morale, e ne è approvato il relativo statuto organico.

N. 2519. Regio decreto 4 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo di mendicità di Roccaromana (Caserta) viene eretto in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80.53	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.58	—

Corso medio dei cambi

del giorno 23 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,93 — Londra 51,99 — Svizzera 260,66 — New York 14,38 — Oro 206,13.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del 26 gennaio 1918:

Genitori.

Di Gallo Giovanni di Giovanni, soldato, L. 630 — Cappietti Annibale di Gino, caporale, L. 840 — Nasta Felice di Felice, sergente maggiore, L. 1120 — Sienna Giuseppe di Nicolò, soldato, L. 630 — Kahez Pierina di Zinte Cornelio e Ezio, id., L. 630 — Petrarca Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Marcogiuseppe

Annunziato di Rocco, sold., L. 630 — La Manna Filippo di Alberto, id., L. 630 — Pianura Luigi di Giulio, id., L. 630 — Catellini da Castiglione Alfredo di Dante, caporale, L. 840 — Pesenti Angela di Ceroni Santo e Pietro, id., L. 630 — Ajudi Federico di Attilio, id., L. 630 — Celli Michele di Giuseppe, id., L. 630 — Michele Clorinda di Angelone Costantino, sergente, L. 1120 — Signorini Gioacchino di Ezio, soldato, L. 630 — Pellicc-tti Elpidio di Ugo, caporale, L. 280.

Zucconi Giuseppe di Orlando, soldato, L. 420 — Leonelli Gaetano di Decenzio, id., L. 420 — Galli Angelo di Pietro, id., L. 280 — Pantalei Tommaso di Domenico, id., L. 630 — Ansaldi Maria di Tavella Luigi, id., L. 630 — Culos Angelo di Gioacchino e Guglielmo, id., L. 630 — Fogolin Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Corona Battista di Feliciano, sold., L. 630 — Annunziato Antonio di Gaetano, id., L. 630 — Seda Diego di Paolo, id., L. 630 — Baglione Paride di Abramo, id., L. 630 — Bruno Lena Giovanni di Giovanni, id., L. 630 — Contratto Maria di Bruno Lena Giovanni, id., L. 630 — Madaio Nicola di Giovanni, id., L. 630 — Personeni Cesare di Giovanni e Rosario, id., L. 630.

Valla Maria di Piazza Ernesto, soldato, L. 630 — Diruggiero Francesco di Raffaele, id., L. 210 — Lupi Anacleto di Raffaele, id., L. 630 — Casaburi Angela di Cesaria Tommaso, id., L. 630 — Finocchiaro Vincenzo di Michele, id., L. 630 — Toglia Antonio di Giuseppe, id., L. 420 — Gingiu o Lugni Alessandro di Francesco, id., L. 630 — Pandolfo Carmelo di Fortunato, id. L. 630 — Bruni Maddalena di Marcelli Tommaso, caporale, L. 840.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

RISCHI DI GUERRA IN NAVIGAZIONE.

Stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1918.

ATTIVITA'

1) Titoli:			
Buoni del tesoro ordinari 5 0/0	432,196,700 —		
Prestito nazionale consolidato 5 0/0 emissione 1918	95,647,548 —		
		527,844,248 —	
Interessi scaduti e non riscossi: cedola 1° gennaio 1919, s. consolidato 5 0/0		2,764,380 —	
			530,608,628 —
2) Deposito in c/ c/ presso la Banca d'Italia			2,201,844 54
3) Anticipazione attiva su titoli del V Prestito nazionale			170,473,879 92
4) Debitori diversi:			
a) Ministero del tesoro - Somme pagate per il servizio polizze di assicurazione ai militari combattenti		3,894,636 15	
b) Rateo interessi su anticipazione attiva su titoli del V Prestito nazionale		6,392,770 50	
c) Cassa nazionale infortuni		360,898 74	
d) Amministrazioni dello Stato: Per saldo dei c/ c/		204,145,889 80	
e) Assicurati diversi		5,734,278 42	
f) Riassicuratori - Per sinistri di retrocessione in corso di liquidazione		2,805,411 42	
g) Mobilio		1 —	
h) Depositi cauzionali attivi		80 —	
i) Diversi		58,909 34	
			223,392,875 37
Totale delle attività			926,677,227 83
Depositi a garanzia			7,000 —
			926,684,227 83

PASSIVITA'

1) Creditori diversi:		
a) Compagnie di assicurazione - Saldo creditori	610,208 48	
b) Diversi	548,092 43	
		1,158,300 91
2) Somme dovute per sinistri in corso di liquidazione:		
relativi a corpi di navi e merci	366,340,881 83	
relativi a infortuni	129,719 31	
		366,470,601 14
3) Competenze dell'esercizio 1919 per ratei di interessi riscossi anticipatamente su buoni del tesoro ordinari		10,004,161 77
Totale delle passività		377,633,063 82
4) Riserva straordinaria		30,000,000 —
Utile esercizi precedenti	104,418,401 31	
Utile esercizio 1918	414,625,762 70	
		519,044,164 01
Pareggio		926,677,227 83
Depositanti a garanzia		7,000 —
		926,684,227 83

Il ragioniere capo: A. RONCAGLIA.

Per il presidente del Consiglio di amministrazione: V. MAGALDI.

I sindaci: A. ARMELISASSO — I. GATTI — R. ORSI.

Il consigliere delegato: A. BENEDUCE.

RISCHI DI GUERRA IN NAVIGAZIONE.

Conto introiti e spese per l'esercizio 1918.

ENTRATE.

1) Riserva per rischi flottanti al 31 dicembre 1917			57,461,705 56
2) Premi introitati nel 1918:			
a) per assicurazioni su navi e merci:			
1) assicurazioni dirette	657,538,395 29		
2) riassicurazioni	203,824,615 48		
	861,363,010 77		
con deduzione delle quote cedute al Consorzio fra imprese nazionali di assicurazione contro i rischi di guerra	13,048,963 15		
		848,314,047 62	
b) per riassicurazioni infortuni:			
1) industrie terrestri	1,103,405 08		
2) gente di mare	317,227 61		
		1,420,632 69	
			849,734,680 31
3) Diritti di polizza:			
a) per assicurazioni dirette		6,890 75	
b) per riassicurazioni		71,959 —	
			78,849 75
4) Introiti per recuperi effettuati		1,544,138 54	
meno quota spettante agli assicuratori diretti		150,000 —	
			1,394,138 54
5) Interessi attivi:			
a) su titoli		17,336,683 16	
b) sul deposito in conto corrente presso la Banca d'Italia e diversi		205,287 20	
c) su anticipazione attiva su titoli 5° Prestito nazionale		6,392,770 50	
			23,934,740 86
6) Utile sul cambio			268,261 32
7) Utile su titoli:			
Provvigioni su sottoscrizione Prestito nazionale		200,000 —	
Utile su cessione buoni triennali e consolidato 5 0/0 1917 per acquisto Prestito nazionale 1918		292,572 10	
			492,572 10
Totale delle entrate			933,364,948 44

USCITE.

1) Provvigioni corrisposte:			
a) su premi di assicurazioni dirette		97,654 45	
b) su premi di riassicurazione		11,379,806 36	
		11,477,460 81	
con deduzione delle quote corrisposte all'Istituto dei consorzi di riassicurazione		793,172 87	
			10,684,287 94
2) Indennizzi per sinistri:			
a) inerenti ad assicurazioni su navi e merci:			
1) per assicurazioni dirette	384,691,435 69		
2) per riassicurazioni	95,141,507 90		
	479,832,943 59		
con deduzione delle quote corrisposte o da corrispondere dai riassicuratori	3,311,886 64		
		476,521,056 95	
inerenti a riassicurazioni infortuni:			
1) industrie terrestri	20,571 60		
2) gente di mare	404,789 96		
		425,361 56	
			476,946,418 51
3) Interessi passivi			177,037 18
4) Spese generali:			
a) diritti di custodia valori		45,921 74	
b) premi ad equipaggi		136,075 —	
c) spese relative alla liquidazione dei sinistri		366,498 11	
d) spese di arbitrato		14,868 88	
e) spese di perizia		39,483 08	
f) spese di amministrazione		328,595 30	
			931,442 11
Totale delle uscite			488,739,185 74
5) Riserva straordinaria			30,000,000 —
Utile netto dell'esercizio			414,625,762 70
			933,364,948 44

Il ragioniere capo: A. RONCAGLIA.

I sindaci: A. ARMELISASSO — I. GATTI — R. ORSI.

Per il presidente del Consiglio d'amministrazione: V. MAGALDI.

Il consigliere delegato: A. BENEDUCE.

RISCHI ORDINARI IN NAVIGAZIONE.

Conto introiti e spese per l'esercizio 1918.

ENTRATE.

1) Premi di assicurazione:			
a) premi introitati nell'esercizio al netto delle retrocessioni:			
1) relativi ad assicurazioni su corpi	9,140,712 89		
con deduzione provvigioni corrisposte alle imprese cedenti	474,603 79		
		8,666,109 10	
2) relativi a assicurazioni su merci	21,626,891 54		
con deduzione provvigioni corrisposte alle imprese cedenti	2,033,986 52		
		19,592,905 02	
b) premi a scadere nel 1919 al netto delle retrocessioni:			
1) relativi ad assicurazioni su corpi	3,054,803 41		
con deduzione provvigioni corrisposte alle imprese cedenti	375,492 10		
		2,679,311 31	
2) relativi ad assicurazioni su merci	45,329 35		
con deduzione provvigioni corrisposte alle imprese cedenti	9,275 65		
		36,053 70	
			30,974,379 13
2) Reddito netto del patrimonio			135,509 60
3) Differenze di cambio			10,197 35
Totale delle entrate			31,120,086 08

USCITE.

1) Sinistri liquidati nell'esercizio al netto delle retrocessioni:		
a) relativi ad assicurazioni su corpi	3,168,191 69	
b) relativi ad assicurazioni su merci	1,276,047 85	
		4,444,238 54
2) Riserva danni per sinistri denunciati e non ancora accertati:		
a) relativa ad assicurazioni su corpi	1,970,802 30	
b) relativa ad assicurazioni su merci	15,469,016 —	
		17,439,818 30
3) Riserva premi:		
a) relativa ad assicurazioni su corpi	4,514,550 —	
b) relativa ad assicurazioni su merci	2,700,300 —	
		7,214,850 —
4) Spese generali di amministrazione		57,209 46
Totale delle uscite		29,156,116 30
Utile netto dell'esercizio		1,963,969 78
		31,120,086 08

Stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1918.

ATTIVITA'

1) Titoli:		
Buoni del tesoro ordinari 5 0[0		8,982,800 —
2) Importo rate di premio di comp. 1918 a scadere nel 1919 al netto delle provvigioni e delle retrocessioni		2,715,365 01
3) Corrispondenti:		
Saldi dei conti correnti con Compagnie di assicurazione	3,625,856 38	
Saldi dei conti correnti con pubbliche Amministrazioni	11,113,948 78	
Saldi dei conti correnti con diversi	14,089 24	
		14,753,894 40
4) Saldo del conto corrente al 31 dicembre 1918 con l'Istituto nazionale delle assicurazioni		166,578 67
Totale delle attività		26,618,638 08

PASSIVITA'

1) Riserva danni per sinistri denunciati e non ancora accertati:		
a) relativa ad assicurazioni su corpi	1,970,802 30	
b) relativa ad assicurazioni su merci	15,469,016 —	
		17,439,818 30
2) Riserva premi:		
a) relativa ad assicurazioni su corpi	4,514,550 —	
b) relativa ad assicurazioni su merci	2,700,300 —	
		7,214,850 —
Totale delle passività		24,654,668 30
Utile netto dell'esercizio		1,963,969 78
		26,618,638 08

Il ragioniere capo: A. RONCAGLIA.
Per il presidente del Consiglio di amministrazione: V. MAGALDI.

I sindaci: A. ARMELISASSO — I. GATTI — R. ORSI.
Il consigliere delegato: A. BENEDUCE.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 27 marzo 1918:

Pensioni militari.

Coffaro Rerò Giuseppe, mares magg., L. 1762,95 — Magnino Giovanni, magg. artig., L. 3549 — Gallitelli Domenico, colonnello, L. 4259 — Gallù Rocco, guardia di città, L. 1200 — Siciliani Biagio, capo semaforista, L. 1915,20 — Puglisi Emanuele, primo capitano, L. 3557 — Lostia di Santa Sofia Raffaele, colonnello, L. 6400 — Annale Andrea, tenente RR. CC., L. 3316 — Falda Placida, ved. Bersone, L. 625 — Tarditi Emilia, ved Savigliano, L. 291,33 — Crescimanno Girolama, ved. Romano, lire 2526,66 — Lauricella Agata, ved. Scibetta, L. 75 — Lo Giudice Salvatore, guardia carceri, L. 1120 — Stambazzi Andra, mares. magg., L. 1762,95.

Massimi Giuseppe, mares. magg., L. 1762,95 — Balduzzo Giovanni, id., L. 1762,95 — Cosentino Rosario, carabiniere, L. 335,80 — Muscarà Giuseppe, appuntato RR. CC., L. 488,63 — Tinto Sesto, colonnello fant., L. 5572 — Solimene Alfredo, maggiore fanteria, L. 3359 — Gatti Francesco, id, L 2979 — Setti Fulvio, id., L 4080 — Sartorio Domenico, maggiore fanteria, L. 3631 — D'Agostino Raffaele, id., L. 3678 — Nobili Emilio, colon. artig., L. 6100 — Ballerini Giuseppe, colon. fant., L. 4642 — Rigobello Ferdinando tenente RR. CC., L. 2656 — Pa'azzi Antonio, mares. magg., lire 1590,33 — Polti Giacomo, padre di Alfredo, L. 293,82 — Laneri Giuseppe, 1° capitano, L. 3378 — Cannarella Concetta, ved. Calì, L. 860.

Lenzi Argia, ved. Cavazzuti, L. 391,06 — Tassinari Luigia, ved. Domino, L. 1050 — Secci Tommaso, soldato, L. 300 — Pallesi Giuseppe, appuntato d'artig., L. 540 — Dolazza Ambrogio, sottotenente cavalleria, L. 1335 — Cacioppo Rosa, ved. Giaquinto, L. 202,50.

Adunanza del 22 agosto 1918.

Pensioni civili.

Sarri Dall'Armi Celestina, ved. Di Breglio, L. 2666,66 — Farruggio Maria, orf. Carmelo (indennità) L. 3430 — Lauro Maria Raffaela, ved. Buonocore, L. 247,50 — Loria Maria Giuseppa, ved. Giungàto, L. 233,33 — Siniscalchi Giuseppina, ved. Mercuro, L. 2412 — Casa Felicia, ved. Peppi, L. 960 — Guariso Virginia, vedova Triolo, L 765,66 — Marmiròli Pietro, geometra catasto, ind. di Stato, L. 4871,54, Cassa prov. L. 2326,79 — Valli Sofia, ved Poli (indennità), L. 3800 — Siciliano M. Antonia, vedova Urso, L. 300.

Aloisi Vittorio, 1° uff. postale, L. 2608 — Postiglione Rosa, vedova Bussi, L. 781 — Grimaldi M.ª Anna, ved. Notarbartolo, ind. di Stato, L. 523,53, com di Napoli, L 49,13 — Guccione Consalvo, verif. tasse, L 1896 — Barone Carmela, ved. Lancetta, L. 1560,33 — Fiano Isabella, ved. Somazzi, L 1050,66 — Colonnesi Lucia, ved. Ghirelli, L. 1200 — Conti Vincenza, ved. Lacirenza (indennità), L. 4797 — Ferraris Maria, ved. Dogna, L 991,33 — Lenelli Salvatore, ordinario RR. ginn., L. 1947 — Scaramuzzi Giuseppe, magazz. priv., L. 2666 — Allora Lucia Delfina, vedova Pane, L. 144,83.

Cornelisen Palmira, ved. Tiberi, L. 853,66 — Ribolini Antonio, capo tecn. mar, L. 2533 — Azzariti Andrea, nocchiere di porto, lire 1560 — Quadri Teresa, ved. Danese, L. 1789,33 — Rondoni Giuseppe, ordin. liceo, L. 3414 — Bollo Teresina, ved. Brugari, L. 1.68,66 — Bruno Enrico, appl. Min. marina, L. 2055 — Cuomo Concetta, ved. De Feo, L. 331,66 — Meunier Cristina, ved. Scarpari (indennità), L. 2166 — Furno Concetta, ved. Montuoro, L. 333,33 — Rossi Eugenio, intend. di fin., L. 5884 — Bitetti M. Gerarda, ved. Ceppa, L. 606,50 — Pulsoni Emilio, geom. catasto (indennità), L. 8000 — Raimondi Domenico, sost proc Re, (indennità), L. 2950 — Bolla Alessandro, ricev. reg., L. 4545 — Didini Assunta, ved. Rolla, L 1515 — Pierucci Lanza vedova Ziiller, L. 960 — Capra Carolina, ved. Percevalle (indennità), L. 2535 — Cacace Concetta, ved. Catroppo, L. 333,33 — Riol Emma, ved. Matt i, L. 1322 — Rolla Archimede, capo disegn mar., L 25 5 — Esposito Vincenza, ved. Esposito, L. 2 9,16.

Lombardi Gina, orf. Napoleone, L. 1168 — D'Ambrosio M.ª Cristina, ved. Albano (indennità), L. 226 — Taliento Clorinda, ved. Palladini (indennità), L. 2300 — Stramondo Antonino, sostituto segr. proc., L. 3326 — Rossi Vincenzo, capo sezione Ministero finanze, L. 3751 — Cardelli Caterina, ved. Cappuccio, L. 65,88 a carico dello Stato e L. 265,12 a carico benefici vacanti Palermo — Papuccio Teresa, ved. Lupetti, L. 636,66 — De Martino Antonia, ved. Esposito, L. 333,33 — Ciolli Fortunata, ved. Cicala, L. 395,83 — Vittorelli Andrea, canc. di trib., L. 2432 — Rosso Gisella, ved. Centurione, L. 1035,33 — Cadel Anna, ved. Calcagni, L. 333,33 — Nicoletti Costantino, appl. marina, L. 1526.

Pensioni militari.

Giletta Luigi, tenente generale, L. . . — Zoppi Gaetano, id., L. 8000 — Anoletti Francesco, 1° capitano, L. 3763 — Garofoli Alfredo, id., L. 4780 — Scapinelli Francesco, id., L. 2979 — Piemonte Nicola, maggiore, L. 4073 — Castelli Domenico, colonnello, L. 5917 — Bellotti Ernesto, guardia carc., L. 1452,75.

Bruschi Giuseppe, guardia carcer., L. 1664 — De Bernardis Pietro, maresc. fin., L. 2557,92 — Costa Luigi, id., L. 1860,04 — Bruno Gaspare, id., L. 2707,39 e L. 50,33 dal comune di Catania — Di Giovanni Giovanni, maresc. magg., L. 1767,78 — Ferroni Arturo, id., L. 1767,78 — Perfetto Giuseppe, id., L. 1762,95 — Catani Alfredo, id., L. 1762,95 — Gastaldo Giuseppe, maresc. RR. CC., L. 1861,50 — Rossaschi Albina, ved. Agradi, furiere, L. 254 — Siliprandi Giulia, ved. Mazzaioli, L. 260,80 — Zaffera Bianca, ved. Zurla, L. 1173,66 — Negri Cecilia, ved. Facciu, L. 320 — Labbra Gentile, ved. Magnani, L. 626,88 — Baracchini Ricciotti, maresc. maggiore, L. 1762,95 — Lombardo Francesco, id id., L. 1564,87.

Galli Amedeo, guardia carc., L. 1560 — Giglio Vittorio, 1° capitano fanteria, L. 3425 — Bernard Virginio, id. riserva, L. 3359 — Bertetti Cesare, maggiore, L. 3013 — Poma Antonina, vedova Chizzoni, L. 803,33 — Ravagli Francesca, ved. Costantini, L. 347,63 — Castaldo Filomena, ved. Ciampa, L. 46,66 — Celotti Giuditta, ved. Arena, L. 416,66 — Giuffrida Alfia, ved. Portale, L. 202,50.

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 66 e 70 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti i decreti Ministeriali 18 dicembre 1919 e 8 gennaio 1920 che stabiliscono le norme per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione;

Sentito il commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per titoli nell'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione:

a) nella carriera tecnica ed amministrativa:

per 8 posti di consigliere aggiunto di 2ª classe;

per 16 posti di segretario di 4ª classe;

b) nella carriera di ragioneria: per 6 posti di ragioniere di 4ª classe;

c) nella carriera d'ordine: per 16 posti di applicato di 3ª classe.

Art. 2.

Al concorso ai posti di consigliere aggiunto di seconda classe saranno ammessi gli impiegati di ruolo, di qualsiasi grado e categoria, del Commissariato generale dell'emigrazione o di altra Amministrazione dello Stato e coloro che alla data del presente decreto prestino servizio, a qualunque titolo, presso il Commissariato stesso o gli uffici da esso dipendenti all'interno o all'estero.

Per l'ammissione a tale concorso, fatta eccezione per gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione che già

appartengono alla carriera amministrativa, sarà richiesta la laurea conseguita in un Regio Istituto superiore di studi commerciali, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno o la laurea del R. Istituto di scienze sociali di Firenze.

La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che siano impiegati di ruolo della carriera amministrativa del Commissariato generale della emigrazione o anteriormente alla data del presente decreto siano stati incaricati per almeno un triennio delle funzioni di ispettore dell'emigrazione e siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

Art. 3.

Al concorso ai posti di segretario di quarta classe saranno ammessi i cittadini italiani, che siano forniti dei titoli di studio di cui all'articolo precedente o che alla data del presente decreto prestino servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, purchè siano forniti di titoli di studio non inferiore alla licenza di studi secondari di secondo grado, ovvero abbiano prestato ininterrotto, lodevole servizio con funzioni tecnico amministrative all'estero per almeno tre anni sia in uffici dipendenti dal Commissariato, sia presso istituzioni italiane riconosciute dal Governo; saranno inoltre ammessi gli impiegati di ruolo del Commissariato dell'emigrazione che esercitino da almeno sei anni funzioni amministrative. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che prestino servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato dell emigrazione o in istituti di assistenza agli emigranti sussidiati dal Commissariato e siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

Art. 4.

Al concorso ai posti di ragioniere di quarta classe saranno ammessi i cittadini italiani che siano forniti del diploma di ragioniere conseguito in un Istituto tecnico governativo o pareggiato o della licenza di un Istituto commerciale Regio o pareggiato. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che alla data del presente decreto prestano servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione e che siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

Art 5.

Al concorso ai posti di applicato di terza classe saranno ammessi i cittadini italiani forniti di licenza ginnasiale, normale o tecnica e coloro che alla data del presente decreto prestino lodevole servizio da almeno tre anni negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che prestano servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato stesso e che siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

Art. 6

Nei concorsi previsti dagli art. 2, 3 e 4 del presente decreto gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, che alla data del presente decreto prestino servizio da almeno due anni, negli uffici dell'interno o dell'estero o dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, saranno ammessi a concorrere ai posti della categoria a cui appartengono nel ruolo dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Per coloro che già appartengono al ruolo di altre Amministrazioni dello stato il periodo di lodevole servizio negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, agli effetti dell'ammissione al concorso di cui all'art. 5 del presente decreto, è ridotto ad anni due.

Art. 7.

I concorrenti dovranno presentare domanda al Commissariato generale della emigrazione, allegandovi i seguenti documenti:

a) titolo di studio richiesto per il posto a cui il concorrente aspira, a norma degli articoli 2, 3, 4, 5 del presente decreto; i certificati di laurea, di diploma o di licenza dovranno contenere l'indicazione dei punti conseguiti;

b) atto di nascita legalizzato da cui risulti che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto;

c) certificato di cittadinanza italiana, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, e debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente disposizione, i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dell'ultima residenza e debitamente legalizzato;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato medico, legalizzato dal sindaco o dal prefetto, da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed ha l'attitudine fisica all'impiego a cui aspira;

g) tutti gli altri titoli che il concorrente ritenga atti a dimostrare la propria idoneità al posto a cui aspira.

I funzionari già appartenenti al ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione o di altra Amministrazione dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

I predetti funzionari e coloro che a qualunque titolo prestano servizio, alla data del presente decreto, presso gli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione, saranno ammessi al concorso anche se abbiano superato il limite di età stabilito dal presente decreto.

Art. 8.

Le domande in carta da bollo da L. 2, stese di pugno dagli aspiranti e da essi sottoscritte, con la indicazione del nome e cognome, della paternità, del luogo di nascita e del domicilio, dovranno pervenire al Commissariato della emigrazione, insieme coi documenti ed i titoli, entro un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Le domande non pervenute corredate dai documenti e dai titoli entro il termine predetto, non saranno prese in considerazione.

Art. 9.

L'esame dei titoli sarà fatto da una Commissione giudicatrice, costituita secondo le disposizioni dell'art. 7 del decreto Ministeriale 18 dicembre 1919.

A norma dello stesso articolo, in tutti i concorsi, banditi dal presente decreto, saranno titolo di preferenza, a parità di merito, le decorazioni al valore od altre ricompense ottenute in riconoscimento di speciali azioni di merito durante la guerra e la durata del servizio militare prestato in zona di guerra. Sarà considerato fra i titoli di merito il servizio prestato all'interno o all'estero presso Istituti di assistenza agli emigranti. Nei concorsi per la carriera tecnica ed amministrativa sarà tenuta in particolare considerazione la prova della conoscenza di lingue estere.

Le domande dei concorrenti, che a qualunque titolo prestano servizio presso il Commissariato, saranno, a cura dell'Amministrazione, sottoposte alle Commissioni giudicatrici corredate dal parere del capo ufficio, da cui il concorrente dipende, sulle attitudini del concorrente stesso a coprire il posto cui aspira.

Art. 10.

Il ministro degli affari esteri riconosce il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna categoria d'impiego e giudica dall'ammissibilità al concorso dei singoli aspiranti. Il possesso dei requisiti richiesti non vincola l'Amministrazione ad ammettere gli aspiranti al concorso.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione al concorso è definitivo.

Il ministro degli affari esteri, con decisione inappellabile, può escludere dal concorso ai posti di consigliere aggiunto, senza indicarne i motivi, le persone che giudichi non adatte.

Art. 11.

Le nomine dei vincitori saranno fatte secondo l'ordine risultante dalle graduatorie che saranno formate dalle Commissioni giudicatrici.

La nomina di coloro che alla data del presente decreto non prestino servizio presso il Commissariato generale dell'emigrazione o gli uffici da esso dipendenti non saranno definitive se non in seguito a conferma, dopo un anno di effettivo servizio, sentito il commissario generale.

Coloro che, essendo nominati, non assumessero, senza giustificato motivo, entro il termine che sarà ad essi assegnato, l'ufficio a cui saranno destinati, sia all'interno sia all'estero, saranno dichiarati decaduti.

Art. 12.

Prima che le Commissioni giudicatrici abbiano compiuto l'esame dei titoli, il numero dei posti messi a concorso nelle diverse categorie potrà essere aumentato nei limiti dell'art. 5 del decreto Ministeriale 18 dicembre 1919.

Art. 13.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 gennaio 1920.

Il ministro: MORTARA.

CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Vista la determinazione Presidenziale del 14 novembre 1919, con la quale è stato indetto un concorso per titoli a 50 posti di segretario nel ruolo organico del personale di concetto della Corte dei conti con lo stipendio iniziale di L. 4000 e le indennità che attualmente sono corrisposte al personale di ruolo della Corte stessa;

Visto il decreto legge 2 ottobre 1919, n. 1811;

Ritenuto che alla data di pubblicazione di detto decreto-legge erano vacanti 58 posti di segretario nei ruoli della categoria di concetto della Corte dei conti;

Determina:

Il numero dei posti messi a concorso con la determinazione Presidenziale sopracitata è elevato a 58.

Roma, 19 gennaio 1920.

Il presidente: BERNARDI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. E. il ministro delle colonie, on. Rossi, è ritornato ieri a Roma, dopo aver compiuto il suo viaggio attraverso la Cirenaica.

L'on. Rossi ha ricevuto da ogni parte festose accoglienze, riportandone ottima impressione per la situazione politica. Molti provvedimenti e un graduale programma di azione sono stati concordati da S. E. col governatore De Martino, che accompagnò il ministro in tutto il viaggio.

Dopo lo sciopero postelegrafonico. — S. E. il ministro delle poste e dei telegrafi, on. Chimienti, nella impossibilità di rivolgersi personalmente a tutti gli enti e cittadini che, ispirandosi ad alto senso di civismo, in molte città del Regno hanno prestato spontaneamente e con entusiasmo l'opera loro per concorrere a lenire i danni che cagionava l'agitazione di alcuni funzionari dei servizi postali ed elettrici, intende di segnalarli a mezzo della stampa alla pubblica gratitudine e di manifestare ad essi tutta la sua riconoscenza personale e quella del governo, per avere efficacemente cooperato all'esecuzione dei delicati servizi, i quali, benchè in misura ridotta, poterono, mercè loro, ugualmente funzionare.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in considerazione della grave crisi che attraversa in questo momento la industria giornalistica per deficienza di carta, sta prendendo accordi con le cartiere per un aumento di produzione. In pari tempo, per procedere ad una equa distribuzione del quantitativo disponibile, ha disposto accertamenti diretti a conoscere il giusto fabbisogno dei singoli giornali.

Intanto, per non causare nessuna interruzione nella distribuzione della carta ai giornali, ha per ora fatto ai quotidiani le assegnazioni provvisorie, prendendo per base le assegnazioni del passato trimestre, e riducendole in proporzione della diminuzione verificatasi nelle disponibilità e della economia portata nell'applicazione della legge sul riposo festivo.

Tali assegnazioni saranno, se del caso, completate non appena potrà essere assicurata una maggiore produzione, e saranno noti i risultati delle indagini in corso.

Il Ministero pertanto, tenuto anche conto dell'attuale situazione, prega le Amministrazioni dei giornali di voler introdurre temporaneamente, di comune accordo e nell'interesse generale della stampa, tutte le economie possibili nel consumo della carta, in modo da limitare il consumo medesimo al quantitativo assegnato, come pure di volersi astenere per il momento dal richiedere assegnazioni suppletive, che l'ufficio competente non si troverebbe in grado di soddisfare.

Per il VI prestito nazionale. — Le notizie che comunica il Comitato di propaganda per il prestito sono sempre migliori. Nei giorni 21, 22 e 23 corr. sono state sottoscritte a Bologna L. 78.012.000. Con le sottoscrizioni dei giorni precedenti si è raggiunta la cifra di L. 631.179.200. A Siracusa le sottoscrizioni nella Provincia, raccolte dagli Istituti di credito, hanno sorpassato la somma di cinquanta milioni, raggiungendo fino da ora il doppio delle sottoscrizioni fatte alla chiusura dei prestiti precedenti.

Il cav. Carlo Loreto Caruso di Avola ha sottoscritto al prestito un milione e centomila lire.

Le sottoscrizioni di già raccolte a Trieste ascendono ad 85 milioni.

Necrologio. — L'altrieri, a Milano, è morto il prof. Donato Colombo, dei Mille di Marsala. Contava 82 anni di età e l'operosa esistenza aveva dedicato all'educazione e all'istruzione della gioventù, nelle scuole municipali milanesi.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

VIENNA, 20 (ritardato). — I giornali dicono che il generale Segre, capo della missione italiana, ha lasciato ieri Vienna con treno speciale.

Il generale è stato salutato alla stazione dall'incaricato d'affari d'Italia comm. Biancheri, dall'incaricato d'affari francese Alizé, dal generale Allier, dal colonnello inglese Brown, dal ministro argentino Perez e da tutti gli ufficiali della missione italiana che hanno fatto al generale Segre una calorosa ovazione.

LONDRA, 22 (ritardato). — Il *Daily Chronicle* e il *Times* commentano ampiamente la decisione presa dalla Conferenza di Parigi relativamente al problema dell'Adriatico e l'*ultimatum* presentato al Governo di Belgrado perchè dia una risposta definitiva entro quattro giorni.

Il *Daily Chronicle* afferma che gli jugoslavi si mantengono fedeli al sistema balcanico di trattare le questioni politiche senza mai prendere in considerazione l'interesse ed il punto di vista altrui.

Avendo respinto, continua il giornale, le generose e pratiche offerte di compromesso presentate dall'on. Nitti, è naturale che i rappresentanti della Francia e dell'Inghilterra abbiano riunito il loro coraggio e fatto comprendere alla Serbia che le offerte fatte debbano essere accettate, altrimenti l'Italia otterrà la facoltà di dare forma al trattato di Londra il quale, naturalmente, è assai meno favorevole per la Jugoslavia.

Il *Daily Chronicle* spera che questa energica imposizione basterà per porre fine alla controversia, la quale, secondo il suo parere, avrebbe potuto essere risolta da molto tempo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.